SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 2326

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore CREMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2003 (*)

Revisione dell'articolo 68 della Costituzione

^(*) Testo ritirato dal presentatore

Onorevoli Senatori. – La problematica dell'autorizzazione a procedere, che ha dato luogo alla polemica montante nell'opinione pubblica di taluni Stati europei, deriva dalla scarsa propensione dei rispettivi Parlamenti ad accordare in via di principio l'autorizzazione, riservandosi solo in casi eccezionali il diniego. Laddove questa prassi non si è riscontrata, come in Germania, l'istituto dell'autorizzazione resta saldo. Dinanzi a questo oggettivo pericolo di una «chiusura» corporativa del Parlamento, le soluzioni prefigurabili – diverse dall'abolizione pura e semplice, che (a partire dal 1993) s'è dimostrata inefficace a salvaguardare l'indipendenza dell'organo parlamentare – sono varie.

Nella seduta del 3 giugno 2003 il Parlamento europeo ha approvato lo «Statuto dei deputati al Parlamento europeo» (2003/2004 (INI)) su relazione presentata da Willi Rothley a nome della Commissione giuridica e per il mercato interno. Da essa è utile trarre spunto per le modifiche costituzionali da apportare anche nel nostro ordinamento. In particolare, si propone l'inversione del procedimento autorizzatorio rispetto alla normativa anteriore al 1993: pertanto, un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora lo richieda la Camera di appartenenza.

Tale proposta incorpora il principio dell'atto positivo con cui l'organo parlamentare interviene a bloccare l'operatività di un procedimento penale; in linea teorica, si può perciò verificare il caso limite per cui, a parità di voti, la sospensione non è concessa. La proposta è suscettibile anche di ulteriori perfezionamenti, volti a prevedere maggioranze qualificate, come avviene per il vaglio parlamentare sui reati ministeriali di cui all'articolo 9 della legge 5 giugno 1989,

n. 219: essa rappresenta un precedente, in cui l'affermazione della scriminante della necessità di tutelare un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o un preminente interesse pubblico, va dichiarata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti; potrebbero essere in proposito richiamate in futuro anche le ulteriori disposizioni regolamentari parlamentari che limitano la possibilità per singoli parlamentari di sottoporre al voto conclusioni difformi da quelle della Giunta, nonché l'approvazione per consensus della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di accordare l'autorizzazione. Il suo ruolo deve essere ulteriormente valorizzato anche in rapporto alle fattispecie ulteriori dell'articolo 5 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, e che qui sono richiamate. Si tratta della possibilità che la sospensione del procedimento penale sia subordinata a condizioni ovvero sia temporanea o parziale: è una modalità che rende più flessibile lo strumento in questione, e che non appare incongrua.

Infine, con l'ultimo comma dell'articolo 68 della Costituzione, come sostituto del presente disegno di legge costituzionale, si introduce una assoluta novità nel nostro ordinamento: quella di riservare ai regolamenti parlamentari la disciplina del procedimento di cui all'articolo 68 della Costituzione. La normativa regolamentare andrebbe ad incidere su particolari fattispecie quali: la tutela delle prerogative dell'organo di appartenenza; il libero svolgimento delle funzioni del singolo parlamentare; gli interessi di coloro che non appartengono alle Camere. Si è attribuito, in tal modo, a ciascuna Camera l'autonomia normativa in punto di disciplina dell'attività dei propri componenti, anche al fine di valorizzare le garanzie dell'istituzione

parlamentare e la natura paragiurisdizionale di un procedimento che comunque incide su situazioni giuridiche di terzi: si segnala così la necessità che entrambe le Camere si diano una disciplina innanzitutto procedurale, in secondo luogo anche sostanziale delle proprie deliberazioni in materia sia di insindacabilità sia di autorizzazione a procedere, onde definire modalità, termini e criteri sia per il riscontro del nesso funzionale, nel primo caso, sia la non concessione dell'autorizzazione nel secondo caso. Tale disciplina deve essere rafforzata dalla previsione della

possibilità che le Giunte per le autorizzazioni a procedere sottopongano all'Assemblea proposte di salvaguardia delle immunità parlamentari soltanto quando raggiungono un *quorum* superiore alla mera maggioranza semplice: il sistema elettorale maggioritario può in astratto condurre a decisioni a colpi di maggioranza, per cui si dovrà imputare un potere di iniziativa piuttosto stringente alle Giunte per le autorizzazioni a procedere, per garantire la natura non partigiana della decisione proposta all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere in alcun momento perseguiti a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del proprio mandato, né possono essere chiamati a renderne altrimenti conto in sede giudiziale o extragiudiziale.

Un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso per l'intera durata del suo mandato qualora lo richieda la Camera di appartenenza. Su conforme e motivata proposta della competente Giunta, la Camera di appartenenza può prevedere che la sospensione sia subordinata a condizioni ovvero sia temporanea o parziale.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a perquisizione personale o domiciliare, per sottoporli ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza, nonché per procedere al sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del membro del Parlamento.

Il regolamento di ciascuna Camera disciplina i procedimenti parlamentari di cui al presente articolo, con riferimento alla tutela

delle prerogative dell'organo di appartenenza, del libero svolgimento delle funzioni del singolo parlamentare e degli interessi di coloro che non appartengano alle Camere. La disciplina di cui al primo periodo del presente comma attribuisce alla competente Giunta la funzione di riferire alla relativa assemblea della Camera con relazione scritta, approvata da parte dei tre quinti dei componenti della Giunta laddove contenga la proposta di sussistenza dell'insindacabilità di cui al primo comma, la proposta di richiesta della sospensione di cui al secondo comma ovvero la proposta di autorizzazione di cui al terzo comma».